

**COMUNE DI AZZANELLO**  
**Provincia di Cremona**

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

*Copia*

**N. 10 del 08-06-2020**

**OGGETTO : CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA',  
DEL DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE  
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A DECORRERE DAL  
01.01.2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **otto** del mese di **giugno**, alle ore **13:30**, nella sala comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del **SINDACO Arsenio MOLASCHI** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Raffaele Pio Grassi**.

Intervengono i Signori:

MOLASCHI Arsenio	SINDACO	Presente
FUSARI Chiara	VICE SINDACO	Presente
RIZZI Rosanna	ASSESSORE	Presente

**Totale Presenti 3      Totale Assenti 0**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO : CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA',  
DEL DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE  
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A DECORRERE DAL  
01.01.2020.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 18.02.1994, con la quale si fissavano le tariffe dell'imposta di pubblicità ed i diritti di affissione;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.1998 e n. 7 del 28.02.2000, con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, in sostituzione della TOSAP, e le relative tariffe;

Ritenuto di non aumentare le tariffe approvate con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/1994;

Ricordato che l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, prevede che "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi citato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono comunque prorogate di anno in anno.

Preso atto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2020 è stato differito al 31.07.2020, con Decreto Legge n. 18/2020;

Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, di confermare per l'anno di imposta 2020:
  - le tariffe per l'imposta di pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni approvati con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 18.02.1994;
  - le tariffe previste per il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP, approvate con delibere del Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.1998 e n. 7 del 28.02.2000;
2. di trasmettere in elenco il presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Indi,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere;  
Con separata ed unanime votazione favorevole;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to Arsenio MOLASCHI

Il Segretario Comunale  
f.to Raffaele Pio Grassi

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15.06.2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed è trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
f.to Raffaele Pio Grassi

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000.  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 08-06-2020.

Il Segretario Comunale  
f.to Raffaele Pio Grassi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 15.06.2020

Il Segretario Comunale  
Dott. Raffaele Pio Grassi

**COMUNE DI AZZANELLO**  
**Provincia di Cremona**

**PARERE**

**Deliberazione G.C. n. 10 del 08-06-2020**

<b>Oggetto:</b>	<b>CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA', DEL DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A DECORRERE DAL 01.01.2020.</b>
-----------------	--

**PARERI OBBLIGATORI**  
**(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Azzanello, 08-06-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
F.to Raffaele Pio Grassi

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Azzanello, 08-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Arsenio Molaschi

## TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### ***1 – OCCUPAZIONI PERMANENTI***

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del regolamento):

I categoria	L. 34.000	€. 17,56	per mq.;
II categoria	L. 27.000	€. 13,94	per mq.;

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 7 – comma 1 del regolamento):

I categoria	L. 11.330	€. 5,85	per mq.;
II categoria	L. 9.000	€. 4,65	per mq.;

C) Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 7 – comma 2 del regolamento):

I categoria	L. 10.200	€. 5,27	per mq.;
II categoria	L. 8.100	€. 4,18	per mq.;

D) Passi carrai (art. 7 – comma 3 del regolamento):

I categoria	L. 17.000	€. 8,78	per mq.;
II categoria	L. 13.500	€. 6,97	per mq.;

E) Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune (art. 7 – comma 11 del regolamento):

I categoria	L. 34.000	€. 17,56	per mq.;
II categoria	L. 27.200	€. 14,05	per mq.;

F) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 10 – comma 1 del regolamento):

I categoria: per ogni chilometro lineare o frazione	L. 250.000	€. 129,11	
II categoria: per ogni chilometro lineare o frazione	L. 200.000	€. 103,29	

G) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10 – comma 7 del regolamento):

\* ~~L. 1.250 / €. 0,65~~ L. 1.500 / €. 0,77 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio: in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a L. 1.000.000 / €. 516,46.

\* Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2000.

H) Occupazioni con seggiovie e funivie (art. 10 – comma 4 del regolamento):

- L. --- per i primi cinque chilometri:

- L. --- per ogni chilometro o frazione eccedente i cinque chilometri.

D) Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 11 del regolamento):

1. centro abitato – canone annuale	L. 60.000	€. 30,99
2. zona limitrofa – canone annuale	L. 50.000	€. 25,82
3. sobborghi e zone periferiche – canone annuale	L. 30.000	€. 15,49
4. frazioni – canone annuale	L. 10.000	€. 5,16

Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 11 – commi da 3 a 6 – del regolamento.

L) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolci, parafarmaci e simili (art. 11 – comma 7 del regolamento):

1. centro abitato – canone annuale	L. 20.000	€. 10,33 cadauno
2. zone limitrofe – canone annuale	L. 15.000	€. 7,75 cadauno
3. frazioni, sobborghi e zone periferiche – canone annuale	L. 10.000	€. 5,16 cadauno

**Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni permanenti.**

- Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo dle canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 – 5° comma del regolamento);
- Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati (art. 6 – 5° comma del regolamento).

## 2 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 8 – commi 1 e 2 del regolamento):

	<u>tariffa giornaliera</u>		
I categoria	L. 2.000	€. 1,03	per mq.;
II categoria	L. 1.600	€. 0,83	per mq.;

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma 4 del regolamento):

	<u>tariffa giornaliera</u>		
I categoria	L. 2.400	€. 1,24	per mq.;
II categoria	L. 1.920	€. 0,99	per mq.;

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma 5 del regolamento):

	<u>tariffa giornaliera</u>		
I categoria	L. 400	€. 0,21	per mq.;
II categoria	L. 320	€. 0,17	per mq.;

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 6 – 5° comma del regolamento)

D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 – comma 2 del regolamento):

	<u>tariffa giornaliera</u>		
I categoria	L. 670	€. 0,35	per mq.;
II categoria	L. 530	€. 0,27	per mq.;

E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 8 – comma 6 del regolamento):

	<u>tariffa giornaliera</u>		
I categoria	L. 1.400	€. 0,72	per mq.;
II categoria	L. 1.120	€. 0,58	per mq.;

F) Occupazioni con tende e simili (art. 8 – comma 3 del regolamento):

tariffa giornaliera



I categoria	L. 600	€ 0,31	per mq.;
II categoria	L. 480	€ 0,25	per mq.;

G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 10 – comma 6 del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento.

1. di durata non superiore a 30 giorni:

I categoria	L. 10.000	€ 5,16
II categoria	L. 8.000	€ 4,13

2. di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:

I categoria	L. 13.000	€ 6,71
II categoria	L. 10.400	€ 5,37

3. di durata superiore a 90 giorni, ma non a 180 giorni:

I categoria	L. 15.000	€ 7,75
II categoria	L. 12.000	€ 6,20

4. di durata maggiore a 180 giorni:

I categoria	L. 20.000	€ 10,33
II categoria	L. 16.000	€ 8,26

H) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 10 – comma 3 del regolamento). Il canone è dovuto, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, nella seguente misura complessiva:

I categoria	L. 50.000	€ 25,82
II categoria	L. 40.000	€ 20,66

## ELENCO DELLE VIE

<b>CODICE VIA</b>	<b>DESCRIZIONE VIA</b>	<b>CATEGORIA</b>
	Piazza Martiri della Libertà	1 <sup>^</sup>
	Via Antonio Valcarenghi	1 <sup>^</sup>
	Via Luciano Manara	1 <sup>^</sup>
	Via Cairoli (fino ai nn. 35 e 74)	1 <sup>^</sup>
	Tutte le vie non classificate nella 1 <sup>^</sup> categoria	2 <sup>^</sup>